DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1980

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e di altre materie ceramiche, delle voci nn. 69.11 e 69.12 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 11 gennaio 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e di altre materie ceramiche, delle voci nn. 69.11 e 69.12 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che in Francia l'importazione dei prodotti in causa, originari del Giappone, è soggetta ad un contingente annuo di 3 360 000 FF che non è stato ancora aperto ;

considerando che le disparità delle misure di politica commerciale applicate per questi prodotti dagli Stati membri provocano deviazioni di traffico che ostacolano l'attuazione delle predette misure di politica commerciale, mantenute per via della precaria situazione economica del settore interessato ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che la realizzazione della totalità delle importazioni che hanno motivato la domanda rischiano di aggravare le predette difficoltà per via del loro notevole volume ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ([1]), in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione all'ammontare globale delle domande di licenza che hanno motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 1° gennaio 1980. Tuttavia detta autorizzazione non si estende ad un ammontare corrispondente a 35 % del contingente per il 1980. Tale ammontare deve essere ripartito tra coloro le cui domande sopraindicate sono all'esame delle autorità francesi alla data della presente decisione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.11 e 69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana e di altre materie ceramiche

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1980.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

([1]) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.